



TRA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NOMINATO CON DGR 2509 DD. 28.12.2018

E

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3 DEL CCNL 21.5.2018

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 5 DEL CCNL 21.5.2018

ACCORDO SULLE MODALITÀ E I CRITERI DI SUDDIVISIONE DELL'INCENTIVAZIONE PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. Lgs. 50/2016.

- ART. 8, C. 5, LETT. D), CCNL 21.05.2018 -

CGILFP

UIL FPC

FIACS

FSI-USA

RIU

ek

Premesso che l'art. 8, c. 5, lett. d) del CCNL dd. 21.5.2018 demanda alla contrattazione collettiva integrativa i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

Richiamata al riguardo la seguente disposizione del Codice dei contratti pubblici che prevede specifici trattamenti economici a favore del personale secondo modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa:

- l'art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/2016: *"L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.";*

Richiamati altresì i commi 1 e 2 del succitato art. 113 i quali recitano:

"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.";

rilevata ora la necessità di aggiornare e uniformare la disciplina aziendale in materia, attraverso l'adozione di un regolamento unico da applicare al personale del comparto dell'ASUI Ts, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016;

dato atto che, ai sensi dell'art. 81, c. 4 del CCNL 21.05.2018, rappresentano risorse variabili annue del "Fondo premialità e fasce" le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del predetto Fondo, tra cui quelle di cui all'articolo 113, D. Lgs. n. 50/2016;



2

richiamati

il comma 5 del citato art. 81 (Fondo premialità e fasce) il quale prevede che: *“La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del Fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017”;*

la dichiarazione congiunta n. 6 allegata al CCNL 21.05.2018 nella quale le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni già espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 3, allegata alla Ipotesi di CCNL sottoscritta in data 23/2/2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

accertato quindi che vi sono tutti gli elementi per procedere alla negoziazione in ordine alle modalità e ai criteri di ripartizione dell’80% delle risorse di cui all’art. 113, D. Lgs. 50/2016 fra il personale del comparto dell’ASUI TS che abbia svolto le funzioni tecniche previste dalle predette disposizioni;

dato atto che, con nota prot. n.12142 dd. 08.11.2019, si è provveduto a convocare la Delegazione di Parte Sindacale del personale del Comparto per attivare la relativa negoziazione in data 21.11.2019, successivamente rinviata al 27.11.2019.

che, nella seduta dd. 27.11.2019, è stata sottoscritta la relativa ipotesi di contratto collettivo integrativo;

che, in applicazione dell’art. 9, c. 6 CCNL 21.05.2018, dell’art. 40, c. 3 *sexies* D. Lgs. 165/2001 e di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, detta ipotesi di contratto è stata trasmessa con nota Prot. SCGP n. 13541 dd. 10.12.2019 al Collegio Sindacale dell’ASUI TS per le verifiche di competenza;

che il Collegio Sindacale, nella seduta del 20.12.2019, sulla base della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ha espresso parere favorevole in merito all’ipotesi di accordo ai fini delle previsioni del D. Lgs. 165/2001 e s. m. e i. (Verbale N° 34 dd. 20.12.2019, pag. 150/2019 del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio Sindacale);

che, pertanto, al fine di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo integrativo, la Delegazione di Parte Sindacale è stata convocata, con nota Prot. N° 14022 dd. 20.12.2019, per il giorno 23.12.2019.

Tutto ciò premesso,

L’AZIENDA

presenta formalmente il testo recante: *“Regolamento aziendale quantificazione e corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016 novellato (Nuovo codice dei contratti pubblici) per contratti pubblici di LAVORI, FORNITURE e SERVIZI”*

LE PARTI, COME INTESSTATE IN EPIGRAFE,


a seguito di un’analisi puntuale del testo del Regolamento,


CONCORDANO

1. i contenuti del Regolamento, nelle parti oggetto di negoziazione ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, di cui agli artt. 6 e 7, inerenti rispettivamente:
 - i criteri di suddivisione dell’incentivazione per funzioni tecniche;
 - il personale partecipante alla ripartizione del compenso incentivante. Individuazione gruppi di lavoro, limitazioni e incompatibilità.
2. di sottoscrivere, ed allegare al presente accordo, lo stralcio del Regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Trieste, 23 dicembre 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



COLLA
FIMS
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
CGILT
RUV
UIL FRC
FSI-USTO


STRALCIO DEL DOCUMENTO RECANTE: "Regolamento aziendale quantificazione e corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 novellato (Nuovo codice dei contratti pubblici) per contratti pubblici di LAVORI, FORNITURE e SERVIZI".


ART. 6 CRITERI SUDDIVISIONE INCENTIVAZIONE PER FUNZIONI TECNICHE

1. L'incentivazione nella misura dell'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito è distribuita a favore del personale dipendente avente titolo secondo quanto previsto dal presente regolamento, con le percentuali riportate nelle seguenti Tabelle correlate alle tipologie di attività effettuate.

2. Il fondo è ripartito tra i soggetti destinatari dell'incentivo con riferimento alle effettive prestazioni svolte e secondo le seguenti modalità:

TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE – servizi e forniture		
1	Responsabile Unico del Procedimento	10%
2	Attività di programmazione	10%
3	Attività di valutazione preventiva del progetto	10%
4	Predisposizione e controllo delle procedure di bando	10%
5	Direzione dei Lavori/Direzione Esecuzione Contratti	50%
6	Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità per i servizi e le forniture	9%
7	Collaudo statico	1%
	TOTALE	100%

TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE – lavori		
1	Responsabile Unico del Procedimento	10%
2	Attività di programmazione	10%
3	Attività di verifica del progetto	10%
4	Predisposizione e controllo delle procedure di bando	10%
5	Direzione dei Lavori/Direzione Esecuzione Contratti	50%
6	Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità per i servizi e le forniture	9%
7	Collaudo statico	1%
	TOTALE	100%



3. Le aliquote di ripartizione della somma, riportate ai punti da 1 a 7 delle tabelle di cui al comma precedente, si riferiscono alle competenze attribuite a ciascun professionista titolare formale dell'incarico e comprendono la quota relativa ad eventuali collaboratori di supporto. Sono determinate in modo da assicurare un incentivo adeguato per ciascuna figura professionale interessata, in relazione alla peculiarità delle attività affidate e tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

- a) Per il personale individuato per il supporto al RUP (punto 1 della tabella), l'aliquota massima complessiva per il personale di supporto non potrà superare il 5% e singolarmente il 2%.
- b) Per il personale individuato per l'attività di programmazione (punto 2 della tabella), l'aliquota massima complessiva per il personale di supporto alla redazione dei documenti tecnici ed economici programmatori non potrà superare il 5% e singolarmente il 2%. Le aliquote verranno rideterminate anche in proporzione agli ambiti di singola competenza.
- c) Per il personale individuato per l'attività di verifica (punto 3 della tabella), l'aliquota massima complessiva per il personale di supporto non potrà superare il 8% e singolarmente il 2%.
- d) Per il personale individuato per l'attività di predisposizione delle procedure di bando o dell'eventuale controllo (punto 4 della tabella), l'aliquota massima complessiva per il personale di supporto non potrà superare il 8% e singolarmente il 2%.
- e) Per il personale individuato con specifico ruolo nell'ufficio di Direzione dei Lavori (punto 5 della tabella), l'aliquota massima complessiva per tutto il personale individuato, ad eccezione del Direttore dei Lavori, non potrà superare il 40% e singolarmente del 10%. Le aliquote verranno rideterminate anche in proporzione agli ambiti di competenza tecnica specialistica (per categoria).
- f) Per il personale individuato con specifico ruolo nell'ufficio di Direzione per l'Esecuzione del contratto (punto 5 della tabella), riferito a servizi e forniture, l'aliquota massima complessiva per tutto il personale individuato, ad eccezione del Direttore per l'Esecuzione del contratto, non potrà superare il 40% e singolarmente del 10%. Le aliquote verranno rideterminate anche in proporzione agli ambiti di specifica competenza.
- g) Per i collaudatori tecnico-amministrativi ovvero di verifica di conformità per i servizi e le forniture (punto 6 della tabella), l'aliquota è del 9% (nel caso di terna); qualora il collaudatore sia unico, l'aliquota massima è del 4%.
- h) Per il collaudatore statico (punto 7 della tabella) viene riconosciuto il compenso fisso al 1%, qualora non sia previsto il collaudo statico ovvero il professionista esegua anche il collaudo tecnico-amministrativo, tale aliquota è riconosciuta in aggiunta a quella del punto precedente.

4. Qualora vengano affidate all'esterno alcune attività, le relative quote sono sottratte dal riparto e costituiscono economie.



5. Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione del contratto potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dalle Linee Guida approvate in materia da ANAC e dal Regolamento aziendale attuativo.
6. Le funzioni di Direzione dell'esecuzione contrattuale (DEC) sono sempre affidate a personale interno all'Azienda secondo quanto stabilito nel vigente regolamento per l'attività contrattuale.
7. L'incentivo per funzioni tecniche relativo ai lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto, iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro.
8. L'incentivo per funzioni tecniche relativo a forniture e servizi viene previsto nella determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 co. 2 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

ART. 7 PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE. INDIVIDUAZIONE GRUPPI DI LAVORO, LIMITAZIONI E INCOMPATIBILITA'

1. Di norma le attività che risulta possibile incentivare con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni. In ogni caso l'incentivo, come già specificato nel presente regolamento, può essere riconosciuto solamente al personale dipendente non dirigente.
2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.


3. Individuazione del gruppo di lavoro

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili della Struttura, prima dell'avvio dell'attività, individuano formalmente:

a) nel caso di lavori:


- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, di collaudo;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
 - i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.
4. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il responsabile della struttura, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare formalmente, previa motivazione, il nuovo team.
5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività, e, per i lavori, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
6. I progetti redatti dai soggetti di cui all'art. 24 comma 1, lettere a), b) del D.Lgs. 50/2016 sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.
7. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.
8. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
9. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.
10. Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura. Qualora intere fasi vengano svolte esternamente, l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nel presente regolamento in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
11. La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economia.
12. I dipendenti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi anche aziendali o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.
13. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, imputabili al personale incaricato di tale fase, non verrà corrisposto alcun incentivo relativo a tale fase.
14. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione



lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una percentuale connessa alla durata del ritardo o all'aumento dei costi sull'andamento del contratto, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni saranno commisurate all'entità del ritardo in ragione percentuale rispetto al tempo contrattuale.

15. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, imputabili al personale incaricato di tale fase, non verrà corrisposto alcun incentivo relativo a tale fase.

16. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una percentuale connessa alla durata del ritardo o all'aumento dei costi sull'andamento del contratto, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.

17. Le riduzioni saranno commisurate all'entità del ritardo in ragione percentuale rispetto al tempo contrattuale.



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.